

TRASFERIMENTO DI TITOLI ALL'AIUTO NEL SETTORE AGRICOLO

Il "regime di pagamento unico" (regime di sostegno al reddito degli agricoltori) è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio (in G.U.C.E. n. L/270/l del 21 ottobre 2003), applicabile - quanto al titolo III, e quindi per gli effetti ivi indicati - dal 1° gennaio 2005; nonché dal successivo Regolamento (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione (in G.U.C.E. n. L/141/l del 30 aprile 2004), applicabile dal 1° gennaio 2005.

Per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione tra le stesse, anche priva di personalità giuridica, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità europea, e che eserciti un'attività agricola (art. 2, lett. a), reg. n. 1782/2003).

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Regolamento n. 1782/2003, possono beneficiare del regime di "pagamento unico" gli agricoltori che abbiano fruito di un pagamento, ovvero abbiano ricevuto l'azienda agricola, o parte di essa, per successione da un agricoltore, o ancora abbiano ricevuto un "diritto all'aiuto" risultante dalla "riserva nazionale" (come definita dall'art. 42) o per trasferimento. Particolari disposizioni sono dettate per i casi di fusione e scissione (art. 33, comma 3). Ogni agricoltore è titolare di "diritti all'aiuto" in proporzione agli ettari posseduti (art. 43); ogni diritto all'aiuto conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato in base al regolamento (art. 44). I diritti all'aiuto possono essere quindi acquistati "a titolo originario", quando cioè l'agricoltore che presenta la domanda di fissazione dei diritti ha fruito di un pagamento nel periodo di riferimento, ovvero "a titolo derivativo", per successione o trasferimento tra vivi, e negli altri casi previsti dai Regolamenti.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito, in base alle disposizioni attuative dettate in Italia (di cui infra), nella stessa Regione (art. 46, comma 1). I diritti all'aiuto possono essere trasferiti con o senza il terreno di riferimento (art. 46, comma 2). Analoga trasferibilità è prevista, dagli artt. 117 e 127 del Regolamento, per i "diritti al premio" ivi previsti.

I diritti all'aiuto fissati utilizzando la "riserva nazionale" non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione (art. 42, comma 8).

A norma dell'art. 25 del Regolamento n. 795/2004, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi periodo dell'anno; il cedente informa del trasferimento l'autorità competente. Peraltro, i diritti all'aiuto non possono essere trasferiti prima della loro fissazione definitiva (art. 12, comma 4).

L'art. 13 del Regolamento n. 795/2004 disciplina l'assegnazione di diritti all'aiuto ad agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda per successione, o successione anticipata; l'art. 14 disciplina i cambiamenti di forma giuridica e di denominazione; l'art. 15 disciplina i casi di fusione e scissione; l'art. 17 disciplina gli effetti dei contratti di vendita dell'azienda insieme ai diritti all'aiuto; l'art. 20 disciplina il trasferimento dei terreni concessi in affitto; l'art. 22 disciplina l'acquisto dei terreni dati in locazione.

Con particolare riferimento alla vendita di terreni, se insieme alla stessa avviene la vendita di diritti all'aiuto (art. 17 del Regolamento), o se ciò risulta da una modifica o integrazione del contratto di vendita stipulata entro il 15 maggio 2005, legittimato a presentare la domanda di diritti all'aiuto è il soggetto acquirente, se il venditore, che abbia la qualifica di agricoltore (ex art. 12, paragrafo 5, del Regolamento n. 795/2004), richieda la fissazione dei suddetti diritti. In questo caso, comunque, l'acquirente non potrà beneficiare dell'aiuto per l'anno 2005, in quanto alla data dell'11 novembre 2004 non aveva la disponibilità del terreno (a meno che il possesso fosse stato trasferito anteriormente, e ciò risulti dall'atto).

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 24 del Regolamento n. 795/2004).

Il D.M. 5 agosto 2004 (in G.U. n. 191 del 16.8.2004), in vigore dal 17 agosto 2004, ha dettato disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune in relazione al regime del pagamento unico, da applicarsi a livello nazionale dal 1° gennaio 2005, data dalla quale è attivato il suddetto regime di pagamento unico. Si rinvia ad un successivo decreto per le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni, e per altre misure attuative (art. 2). L'art. 3 definisce i casi di "successione anticipata" di cui all'art. 33 del Regolamento n. 1782/2003: vi sono ricompresi il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà, l'acquisto a qualsiasi titolo a favore del successibile *ex lege*, o a favore del collaboratore nell'impresa familiare *ex art. 230-bis c.c.*, il previo esercizio di attività agricola ad opera di società controllata, il conferimento di azienda in società costituita entro il 17 agosto 2004 (ma sul punto vi è un contrasto con il Regolamento n. 795/2004, che all'art. 14, comma 2, consente che la società possa essere costituita fino al 15 maggio 2005, data di presentazione della domanda). A norma dell'art. 6, entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico (devono essere in possesso della qualifica di "agricoltore" in tale momento). Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dispongano all'11 novembre 2004 delle particelle per le quali presentano domanda di pagamento - almeno ettari 0,30, in cui siano praticate colture rientranti tra quelle ammissibili in base ai Regolamenti comunitari - e su queste esercitino attività agricola (art. 7).

L'art. 10 del decreto disciplina i trasferimenti di "titoli all'aiuto", per i quali si rinvia a quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

Il D.M. 2 maggio 2006 (in G.U. n. 162 del 14.7.2006) ha modificato l'art. 10, comma 2, del D.M. 5 agosto 2004, che disciplina il trasferimento dei titoli all'aiuto di cui al Regolamento CE n. 1782/2003.

In particolare, la nuova disposizione recita: "La cessione del titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto scritto, inclusi gli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli organismi pagatori". E' stata quindi eliminata la necessità dell'autentica notarile del contratto di trasferimento del titolo all'aiuto.

I trasferimenti dei titoli all'aiuto possono avvenire solo all'interno delle regioni omogenee così come definite all'art. 2, comma 5 (art. 10, comma 4). Ai sensi dell'art.

17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, l'acquirente può presentare domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di questo (art. 11).